

16/18



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 27 SET. 2017

Protocollo n. 176679/2017
Entrata prot. n. 175903/2017
Allegati: 1

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 2719 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici". Relazione tecnica aggiornata

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica in ordine al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, esaminato il contenuto, si restituisce la stessa positivamente verificata, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche al testo normativo.

Articolo 1: si segnala la necessità di introdurre la clausola di salvaguardia con un comma aggiuntivo del seguente tenore "2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Articolo 9: si segnala la necessità di:

- modificare il comma 2 come segue: "Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 393.936 euro per l'anno 2017 e in 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.";
- aggiungere dopo il comma 2 il comma 2-bis del seguente tenore: "Agli oneri di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";
- modificare il comma 3 come di seguito indicato: "Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è incrementato di 393.936 euro per l'anno 2017 e di 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018."



Ministero della Giustizia

A.S. 2719 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici".

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in epigrafe è finalizzato a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico introducendo rilevanti modifiche ad alcuni articoli dei codici civile, penale e di procedura penale in materia di disciplina di relazioni familiari e di comminazione delle pene, con estensione delle circostanze aggravanti anche a coloro che commettono tali delitti efferati sebbene non uniti da vincolo matrimoniale, ma perché parti di un'unione civile o legalmente separati o divorziati con la vittima del crimine. In particolare, le nuove tutele si estendono non solo ai figli minorenni ma anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da una persona che è, o è stata legata, da relazione affettiva e stabile con la vittima stessa.

Sulla base della formulazione della disposizione relativa al campo di applicazione, dunque, la proposta di legge riconosce benefici non solo ai figli minorenni della vittima ma a tutti i figli economicamente non autosufficienti, prescindendo dai limiti di natura fiscale vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. La casistica dimostra, infatti, che al dramma della violenza e della perdita del genitore, per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico, che la proposta intende attenuare, intervenendo in vari campi e settori del diritto: lo scopo è di ridurre gli oneri che incombono sulla parte civile ed accelerare i tempi del risarcimento dei danni. Pertanto, si è valutato di intervenire sulla normativa del patrocinio a spese dello Stato, ammettendo al beneficio i figli della vittima, sull'istituto dell'indegnità a succedere, per evitare che nonostante il grave crimine commesso, il genitore colpevole possa concorrere all'eredità della sua vittima, a scapito dei figli.



Ministero della Giustizia

Il provvedimento si compone di 13 articoli che prevedono forme di tutela in ambito giuridico e in ambito assistenziale e sanitario.

Articolo 1 (Gratis patrocinio)

La presente disposizione inserendo un nuovo comma (4-quater) all'articolo 76 del T.U. sulle spese di giustizia, mira ad estendere l'istituto dell'assistenza legale a spese dello Stato sia nel processo penale sia nei procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato - compresi i procedimenti di esecuzione forzata - agli orfani dei crimini domestici minorenni e maggiorenni non autosufficienti, ampliando il beneficio in esame anche a coloro che superano i limiti reddituali fissati dal medesimo articolo 76 comma 1 del D.P.R. 115/2002.

A tale riguardo, al fine di valutare gli effetti per la finanza pubblica della disposizione sopra riportata, si evidenzia che in tema di tutela legale dei minori l'onere relativo al gratis patrocinio, è già previsto dalle disposizioni attualmente in vigore: si ricorda, in particolare, quanto previsto per i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché per quelli previsti al libro I, titolo IX del codice civile. Pertanto, costoro - che costituiscono la platea più numerosa degli interessati, in una percentuale di circa il 70% (su circa 40 casi presumibili) - già accedono, secondo la vigente legislazione all'assistenza legale a spese dello stato in ogni stato e grado dei giudizi sopra indicati.

Per quanto concerne, invece, il diritto all'assistenza legale esteso anche alle persone maggiorenni, costituenti la residua percentuale del 30% dei casi sopra individuati, si osserva che il limite dei 26 anni e della non autosufficienza appare congruo con l'esigua parte dei casi prospettabili (reputati al massimo in 5 casi annui) atteso che statisticamente le vittime di omicidi domestici sono quasi tutti soggetti di giovane età con prole al massimo annoverabile nella fase adolescenziale della vita.

Per quanto premesso si rappresenta che la presente disposizione è suscettibile di determinare effetti finanziari seppur modesti, quantificabili, in ragione d'anno, come di seguito:

n. 5 possibili richiedenti per una spesa media di circa 1.070,00 euro per ogni ammissione al patrocinio a spese dello Stato (dato calcolato su ipotesi di compenso legale totale liquidabile ai sensi del D.M. 55 n. 214 artt. 1-3 e 12 in materia penale, calcolato su una media di procedimenti davanti alle magistrature di primo grado) euro 5.350,00 annui (vale a dire: 1.070 euro X 5 casi).

Tuttavia, in via prudenziale, atteso il preoccupante dato di incremento del citato fenomeno



Ministero della Giustizia

delittuoso emergente secondo le recenti cronache giornalistiche, si ritiene necessario quantificare l'onere in esame in euro 10.000,00 annui a decorrere dal 2017, al quale si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si prevede al comma 2- bis la clausola di salvaguardia, in relazione all'onere valutato, del seguente tenore: "Ai predetti oneri, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12 - quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

L'articolo in esame modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'omicidio del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'ergastolo, se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; la parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l'omicidio del coniuge, ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione, sia essa unione civile che di stabile convivenza.

In questo caso, trattandosi di elementi di natura procedimentale, non si rinvencono profili di carattere finanziario. Tuttavia, la modifica normativa si rileva essenziale ampliando la platea dei soggetti responsabili non solo ai fini penali ma anche ai fini di responsabilità extracontrattuale per



Ministero della Giustizia

fatto illecito ai sensi dell'articolo 2043 c.c. estendendo le garanzie per il risarcimento del danno e per il pagamento delle spese processuali in favore della parte interessata.

Articolo 3 (Sequestro conservativo) e Articolo 4 (Provvisoriale).

Le norme in esame hanno come fine quello di rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno, prevedendo opportune misure cautelari nel corso del procedimento penale nella fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato. A tal fine, la disposizione aggiunge il comma 1-bis all'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo. La riforma stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza di verificare: a) la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non autosufficienti); b) di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo. *Si precisa, al riguardo, che la norma introduce due ulteriori attività istituzionali che l'organo inquirente è tenuto a compiere nell'ambito del medesimo procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato del sopra definito "crimine domestico". Si tratta di adempimenti che rientrano per legge nelle ordinarie attribuzioni del pubblico ministero procedente per la cui natura precettiva e procedurale non comportano oneri aggiuntivi per la finanza dello Stato, potendosi provvedere nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.*

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisoriale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisoriale è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno. In particolare, l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge,



Ministero della Giustizia

modifica l'art. 539 del codice di procedura penale, relativo alla provvisionale, inserendovi il comma 2-bis, in base al quale, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza e, le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare ai figli della vittima che si siano costituiti parte civile, una somma pari almeno al 50% del presumibile danno (a titolo di provvisionale), che sarà poi liquidato in sede civile.

Il comma 2 dell'articolo 4, in successione logica e coordinata con la disposizione che precede - che, come detto, ha introdotto il comma 2-bis dell'articolo 539 c.p.p. - prevede, pertanto, una deroga alla regola generale fissata all'art. 320 c.p.p., consentendo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento già con la sentenza di primo grado, *ma solo nei limiti della provvisionale sopra accordata*, senza dover attendere la conclusione del giudizio a seguito di sentenza irrevocabile di condanna. Si tratta, in pratica, di una forma di *anticipo di liquidazione del danno a livello forfettario* che non modifica l'ordine di soddisfazione dei creditori già stabilito nel comma 2 ultima parte dell'art. 320 c.p.p.

Si rappresenta che la proposta innovativa in esame, anticipa solamente il momento in cui viene assegnata la somma da liquidarsi a titolo di provvisionale (nella misura del 50% del presumibile danno subito) a favore della parte civile, che in tal caso sono i predetti orfani dei crimini domestici. Tale somma o il valore corrispondente sul quale si estende la procedura esecutiva del pignoramento a garanzia del diritto riconosciuto in sentenza viene, infatti, liquidata dal giudice già in primo grado, senza necessità di attendere l'irrevocabilità della sentenza penale che disponga anche la condanna al pagamento. Con la disposizione, tuttavia, non viene meno il carattere privilegiato dei crediti tutelati sia con il sequestro preventivo che con il pignoramento per i restanti creditori privilegiati. Secondo quanto appena detto, quindi, la proposta di cui agli articoli in esame, risponde esclusivamente ad un'esigenza di tutela sociale e non è suscettibile di recare effetti onerosi per la finanza dello Stato.



Ministero della Giustizia

Articolo 5 (Indegnità a succedere).

Tale norma introduce l'articolo 463 bis del codice civile, che disciplina il caso in cui i chiamati all'eredità - nella specie, il coniuge anche legalmente separato, la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile - siano sospesi dalla successione fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Il pubblico ministero procedente, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, l'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. In questi casi, viene nominato un curatore dell'eredità da parte del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ai sensi dell'articolo 528 c.c. L'articolo disciplina anche i casi di esclusione dalla successione, come previsti dall'articolo 463 c.c., nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dichiarando contestualmente l'indegnità dell'imputato a succedere, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 537 bis c.c.

La nomina del curatore ha lo scopo di tutelare l'asse patrimoniale fino alla definizione del procedimento penale a garanzia della conservazione dei beni del de cuius a favore degli eredi o dei legatari e, in caso di assenza dei medesimi, a favore dello Stato, al quale è devoluta, come estrema ratio, l'eredità giacente.

A tale riguardo si deve osservare che la nomina del curatore dell'eredità è fatta su istanza delle parti o d'ufficio ad opera del Tribunale del luogo di apertura della stessa ed è individuato tra tutti coloro che siano titolari di un interesse (privato) immediato ed attuale alla congrua conservazione dell'asse, per cui possono essere: i chiamati non in possesso dei beni, i legatari, i creditori del de cuius, in generale tutti coloro che vantano diritti sul patrimonio ereditario. Pertanto, trattandosi di soggetti privati, le attività compiute dai medesimi sono svolte liberalmente senza corresponsione di alcun corrispettivo, al solo scopo di salvaguardare il patrimonio ereditario per la tutela dei diritti dei beneficiari e per la soddisfazione degli eventuali creditori. Anche gli adempimenti eseguiti dal Tribunale circondariale e del pubblico ministero rientrano nelle consuete attività istituzionali in tema di diritto successorio, già correntemente svolte in tutti gli altri casi di eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario.



Ministero della Giustizia

Si conferma, pertanto, che la nomina del curatore non presenta alcun profilo di onerosità e che gli organi di giustizia potranno adempiere le loro funzioni con le risorse personali, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici).

Relativamente all'art. 6 del disegno di legge, che prevede il diritto alla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in favore di figli orfani per crimini domestici, si evidenzia, per quanto attiene agli eventuali impatti finanziari, che *la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri, in quanto non viene modificata la quota di riserva di cui alla precitata norma, che è pari ad un punto percentuale (ovvero ad una unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti).*

Articolo 7 (Pensione di reversibilità).

Si osserva che la proposta normativa prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta - per *"il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché per la parte dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno"* - non più dalla sentenza di condanna passata in giudicato, come previsto dall'art. 1 della L. 125/2011, ma *"ab origine"* cioè dal momento in cui matura il diritto stesso alla citata pensione di reversibilità o indiretta: infatti, il comma 1-bis della presente disposizione, anticipa il momento sospensivo della corresponsione, ai soggetti sopra indicati, dell'assegno pensionistico *de quo* all'atto della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m. per l'omicidio volontario compiuto da questi ultimi nei confronti delle vittime individuate dallo stesso comma. Inoltre, il comma 1-quinquies, dell'art. 7 del disegno di legge in oggetto, stabilisce che dalla pronuncia della sentenza di condanna definitiva, i ratei della pensione di reversibilità o indiretta percepiti dal condannato prima della sospensione del diritto devono essere versati a favore dei soggetti di cui al comma 1-ter della presente norma (vale a dire, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima) per un importo di denaro pari a quanto già percepito a titolo di pensione di reversibilità o indiretta.



Ministero della Giustizia

Alle luce delle considerazioni effettuate dalla competente Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché dal I.N.P.S., atteso che la richiesta di rinvio a giudizio del pm (non il decreto del giudice ex articolo 429 c.p.p.) è sufficiente per sospendere la pensione di reversibilità (o indiretta) e attribuirla agli altri contitolari (ove presenti), la norma non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione alle pensioni di reversibilità indirette.

Articolo 8 (Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici).

L'articolo 8 del presente disegno di legge, onde prevenire la c.d. "vittimizzazione secondaria" - con ciò intendendo la ricaduta sugli orfani dei crimini domestici degli effetti sia psicologici che sociali dovuti alla perdita del genitore - prevede innanzitutto che lo Stato le regioni e gli enti locali possano promuovere la gestione di presidi e servizi pubblici in favore delle vittime di reato alle associazioni riconosciute operanti nel settore, a tal fine favorendo, altresì, le attività di organizzazioni di volontariato e coordinandole con quelle dei servizi pubblici. *L'intento normativo è quello di creare una fitta rete di interventi di natura assistenziale, dal primo contatto con l'autorità giudiziaria ad ulteriori servizi gratuiti di sostegno alla persona e di garanzia del diritto allo studio ed alla tutela della salute fisica e psichica.* Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle predette attività nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci

Si segnala altresì, che gli interventi, di cui al comma 1, lettera d), potranno essere finanziati nei limiti delle risorse a tal fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del presente disegno di legge.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

La norma prevede che il Servizio sanitario nazionale fornisca un'assistenza gratuita di tipo medico - psicologico, in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, vittime del reato di cui all'art. 575, con le aggravanti previste dall'art. 577, primo



Ministero della Giustizia

comma, numero 1), e secondo comma del codice penale. Tale assistenza gratuita è garantita per il tempo necessario al recupero psicologico dei soggetti sopramenzionati, con la conseguenza di beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica.

Per stimare i soggetti che potranno beneficiare di quanto stabilito dalla proposta normativa sopra riportata occorre operare due distinte valutazioni:

Stimare il numero di soggetti che al momento di entrata in vigore della norma già possiedono i requisiti per accedere ai benefici previsti dalla stessa.

Stimare il numero di soggetti ai quali a regime, di anno in anno, potrà essere riconosciuta l'esenzione dal ticket.

Per operare la stima di cui al punto 1) si formulano le seguenti valutazioni.

Da uno studio effettuato da una associazione privata che svolge la propria attività nell'ambito del diritto di famiglia, con l'intento di fornire un supporto alle vittime di reati che riguardano, più o meno direttamente, la sfera familiare o quella affettiva, risulta che dal 2000 al 2015 i figli rimasti orfani per femminicidio sono 1628, di cui la maggior parte minorenni, ed 84 nell'anno 2016.

Si ritiene quindi, non essendo disponibili dati ulteriori, che la platea a cui fare riferimento sia di 1.712 soggetti, minorenni nella maggior parte dei casi. Si omette quindi di considerare i figli rimasti orfani prima dell'anno 2000 sia per la mancanza di dati, sia per il troppo tempo trascorso che potrebbe non rendere più necessaria l'assistenza di tipo medico-psicologico cui fa riferimento la norma e meglio descritta più avanti.

Della popolazione di 1.712 soggetti, occorre considerare che, sulla base del numero di nuovi orfani registrato nel primo semestre 2017, il 60% sia costituito da minorenni ed il 40% da maggiorenni. Ai fini dell'individuazione della nostra platea di riferimento saranno considerati tutti i minorenni (1.027); con riferimento al 40% fatto di maggiorenni occorre fare valutazioni diverse. Gli orfani già maggiorenni collegati ad eventi accaduti nei primi anni 2000 oggi, in ragione del tempo passato, saranno molto probabilmente non più interessati all'offerta in questione, probabilmente anche perché avranno già fruito di prestazioni di assistenza medico-psicologica negli anni trascorsi. Si ritiene opportuno quindi escludere dalla platea il 75% degli orfani maggiorenni per fatti avvenuti dal 2000 al 2005, il 50% degli orfani maggiorenni per fatti avvenuti dal 2005 al 2010 ed il 25%



Ministero della Giustizia

degli orfani maggiorenni per fatti dal 2011 al 2016; saranno quindi considerati solo 310 maggiorenni. In totale, dunque, la platea si compone di 1.337 soggetti.

Bisogna tener conto, tuttavia, che per una fetta di tale popolazione le nuove disposizioni non introducono alcuna novità in quanto già oggi (per ragioni di reddito) essa gode di esenzioni dal ticket. Si tratta quindi di stimare quanti, tra le 1.337 persone prese a riferimento, saranno coloro che passeranno da una condizione di “non esenti” ad una condizione di “esenti”.

Sarebbe opportuno conoscere, in percentuale, quanti cittadini italiani godono oggi di una esenzione per reddito. Si ipotizza una incidenza del 20%, sulla base dei dati TS. Sulla base di tale assunzione, considerato che sovente gli orfani per femminicidio provengono da realtà disagiate, o considerando che per gli stessi possono esserci percorsi complicati per l'affidamento ad altre famiglie, si può presumere che su questa fetta di popolazione l'incidenza di esenzione per reddito sia doppia.

Da tutto quanto detto ne consegue che su 1.337 soggetti, solo il 60% (802) potrebbe passare quindi da una condizione di “non esente” ad una condizione di “esente” dal ticket.

Va, tuttavia considerato che nell'ambito dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale esistono servizi territoriali ad accesso diretto (consultori familiari, etc.....), presso i quali i soggetti destinatari della norma possono ricevere l'adeguata assistenza medico-psicologica senza pagamento di alcuna compartecipazione al costo delle prestazioni. Si può ipotizzare, pertanto, che il 10% della platea di riferimento di 802 soggetti (80 soggetti, a prevalenza femminile) potrebbe usufruire dell'assistenza offerta da tali servizi, non determinando quindi una riduzione di ricavi per il Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, quindi, la popolazione che al momento di entrata in vigore della norma già possiede i requisiti per accedere ai benefici previsti dalla stessa, e che potenzialmente potrà usufruire dei pacchetti assistenziali di seguito illustrati beneficiando di una esenzione dal ticket, sarà pari a 722 persone.

Con riferimento alla stima di cui al punto 2), sulla base dei dati storici, si ipotizzano annualmente circa 100 nuovi orfani che potrebbero accedere alle prestazioni assistenziali oggetto dello studio con la relativa esenzione. Applicando lo stesso razionale sopra illustrato per la stima di



Ministero della Giustizia

cui al punto 1) si ritiene che il 40% di tali soggetti (40) siano già beneficiari di esenzioni per reddito, riducendo la platea a 60 soggetti, dei quali una quota pari al 10% (6) potrebbe rivolgersi autonomamente ai servizi territoriali ad accesso diretto per usufruire della necessaria assistenza. Pertanto, la popolazione di riferimento annuale a regime si stima essere pari a 54 persone.

Per quanto concerne la definizione delle prestazioni di tipo medico-psicologico che il Servizio sanitario nazionale dovrà assicurare ai beneficiari della proposta normativa si propone un pacchetto di prestazioni medio, dedicato, articolato lungo l'arco di tempo di 1 anno capace di garantire la necessaria assistenza medico-psicologica in favore degli orfani per crimini domestici.

Tale pacchetto prevede una prima visita psichiatrica e successive 7 visite psichiatriche di controllo, tre colloqui psicologico clinici e la somministrazione di test proiettivi e di valutazione della personalità; un successivo trattamento psicoterapico individuale con una frequenza di 2 volte a settimana per i primi 6 mesi e di 1 volta a settimana per ulteriori 6 mesi; eventuale terapia farmacologica.

Codice	Prestazione	Quantità	Tariffa DM 18.10.2012
89.7	Visita Generale (1° visita)	1	20,66
94.12.1	Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo	7	12,91: 90,37
94.09	Colloquio psicologico clinico	2	12,91: 25,82
94.08.3	Somministrazione di test proiettivi e della personalità	1	7,75
94.03	Psicoterapia individuale	76	19,37: 1510,86
		Tot 87	Totale: 1655,46

Per quanto attiene la terapia farmacologica si suppone che la stessa sia riconducibile a farmaci di fascia A e dunque già a carico del SSN.

In alternativa, dopo i primi 6 mesi di terapia individuale (2 volte a settimana) può seguire una terapia di gruppo (1 volta a settimana).



Ministero della Giustizia

Codice	Prestazione	Quantità	Tariffa DM 18.10.2012
89.7	Visita Generale	1	20,66
94.12.1	Visita Psichiatrica di controllo	7	12,91: 90,37
94.09	Colloquio psicologico clinico	2	12,91: 25,82
94.08.3	Somministrazione di test proiettivi e della personalità	1	7,75
94.03	Psicoterapia individuale	52	19,37: 1007,24
94.44	Psicoterapia gruppo	24	9,71: 233,04
	Terapia farmacologica	Tot 87	Totale: 1384,88

In base ai due pacchetti prestazionali individuati, l'eventuale costo a carico dell'assistito sarebbe di 397,65 euro (pari a 11 ricette rosse per 36,15 euro di ticket) + 110 euro di quota fissa sulla ricetta (pari a 10 euro per 11 ricette): TOTALE a PERSONA Euro 507,65.

In conclusione, applicando il costo a carico dell'assistito dei pacchetti proposti alle 722 persone che costituiscono la popolazione che al momento di entrata in vigore della norma già possiedono i requisiti per accedere ai benefici previsti dalla stessa, si determina un minor ricavo da compartecipazione per il SSN pari ad € 366.523.

Applicando il costo a carico dell'assistito dei pacchetti proposti al numero di soggetti, ai quali - a regime di anno in anno - potrà essere riconosciuta l'esenzione dal ticket, ipotizzati in 54, si determina un minor ricavo annuo da compartecipazione per il SSN stimato in € 27.413.

Si precisa che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 sopracitato, valutati in euro 393.936 per l'anno 2017 e in euro 27.413 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del presente disegno di legge, stabilendo altresì che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale venga incrementato di 393.936 euro per l'anno 2017 e di 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Al comma 2-bis si introduce la clausola di salvaguardia, prevedendo che agli oneri di cui al comma 2, valutati in 393.936 euro per l'anno 2017 e in 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si applichi l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Ministero della Giustizia

Articolo 10 (Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

La disposizione in esame introduce i commi 5-quinquies e 5-sexies all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale articolo già si occupa dell'affidamento di minori e dell'eventuale adottabilità dei medesimi sia nel caso in cui vi sia il consenso genitoriale sia nel caso in cui per vari motivi non possa essere acquisito il suddetto consenso dei genitori. L'introduzione dei commi in esame, pertanto, si configura come un ampliamento della casistica già esistente e prevista dalla legge 184/1983, disciplinando situazioni emergenti al passo coi tempi. Infatti, sia il comma 5-quinquies che il comma 5-sexies prevedono l'intervento del competente Tribunale per i minorenni per ottemperare alle esigenze di assicurare la continuità delle relazioni affettive consolidate - in questi casi tra il minore e i parenti fino al terzo grado - seguendo le modalità descritte e precisate nei commi che precedono. Viene, altresì garantito, tramite i servizi sociali, un adeguato sostegno psicologico e assistenziale per tutelare il diritto allo studio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

La disposizione in esame, non comporta oneri aggiuntivi per quanto concerne l'attività svolta dal Tribunale per i minorenni, trattandosi di adempimenti istituzionali e, come sopra accennato, eseguiti per casistiche analoghe. Pertanto, le incombenze di cui si è detto potranno essere espletate con le risorse umane, materiali e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si precisa, altresì, che i compiti assegnati ai servizi sociali ai sensi dell'articolo 10 commi 5 sexies risultano già espletati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici).

Il comma 1 dell'articolo 11, prevede che l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma sexies del decreto - legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio



Ministero della Giustizia

2016, n. 122, sia pari ad euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici nonché al finanziamento di iniziative di orientamento di formazione e di sostegno necessarie all'inserimento degli stessi alle attività lavorative. Una quota pari al 70% di tale ammontare è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. E' demandata, infine, ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, con il Ministro dell'Interno, con il Ministro del Lavoro e con il Ministro della Salute, la disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, valutati complessivamente in 403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.027.413 annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 12 (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

La norma in esame inserisce un'ulteriore disposizione nel c.d. decreto legge sul "femminicidio" (decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, conv. legge n.119 del 2013), la quale prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.



Ministero della Giustizia

Più nel dettaglio la disposizione prevede che in caso di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564 (incesto), 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 575 (omicidio), 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 582 (lesione personale), 583 (lesioni personali aggravate), 584 (omicidio preterintenzionale), 605 (sequestro di persona), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (violenza sessuale aggravata), 609-*quinqies* (corruzione di minorenni), 609-*sexies* (Ignoranza dell'età della persona offesa) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) c.p., commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, anche in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione.

Trattasi di una norma che introduce come sanzione accessoria ad una condanna penale o ad una sentenza di patteggiamento - anche non definitiva - per i reati espressamente menzionati nella medesima disposizione, la decadenza dal beneficio di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In loro sostituzione, le altre persone conviventi non perdono la titolarità del diritto, ma subentrano al condannato nel contratto di assegnazione dell'alloggio. La disposizione, pertanto, di carattere ordinamentale e precettivo non rileva ai fini della finanza pubblica.

Articolo 13 (Cambio del cognome per gli orfani delle vittime dei crimini domestici).

La disposizione prevede che ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il figlio maggiorenne o il figlio minorenni, tramite il tutore e previa autorizzazione del giudice tutelare, possa presentare domanda al prefetto del luogo di residenza, tendente a modificare il cognome per indegnità del genitore condannato in via definitiva per l'omicidio dell'altro genitore. Stessa richiesta è consentita alla persona interdetta e alla persona beneficiaria dell'assistenza di sostegno.



Ministero della Giustizia

La disposizione in esame, ai fini dell'istanza autorizzativa del giudice tutelare, non presenta profili di onerosità, rientrando tali adempimenti tra i compiti istituzionali attribuiti all'amministrazione della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
27 SET, 2017 Il Ragioniere Generale dello Stato

La verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alle seguenti modifiche dal apportare al testo:

Articolo 1: introdurre la clausola di salvaguardia con un comma aggiuntivo del seguente tenore "2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Articolo 9:

- modificare il comma 2 come segue: "Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 393.936 euro per l'anno 2017 e in 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.";
- aggiungere dopo il comma 2 il comma 2-bis del seguente tenore : Agli oneri di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";
- modificare il comma 3 come di seguito indicato: "Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è incrementato di 393.936 euro per l'anno 2017 e di 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018."



Ministero della Giustizia

Articolo 11: *sostituire il comma 3 con il seguente: “Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, valutati complessivamente in 403.936 euro per l’anno 2017 e in 37.413 euro annui a decorrere dall’anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.393.936 euro per l’anno 2017 e quanto a 2.027.413 annui a decorrere dall’anno 2018, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.*